



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PRATO Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:

**TOCCAFONDI ALBERTO**, Giudice monocratico

in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 293/2025 depositato il 05/12/2025

**proposto da**

Ricorrente\_1 - CF\_Ricorrente\_1

**Difeso da**

Dott. Difensore\_1 - CF\_Difensore\_1

**ed elettivamente domiciliato presso** Email\_1

**contro**

Comune di Prato

**elettivamente domiciliato presso** Email\_2

Società Risorse Spa - 01907590978

**Difeso da**

Difensore\_2 - CF\_Difensore\_2

Difensore\_3 Difensore\_3 - CF\_Difensore\_3

Difensore\_4 - CF\_Difensore\_4

**ed elettivamente domiciliato presso** Email\_3

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5785778 DEL 21/08/2025 IMU 2020

- sul ricorso n. 294/2025 depositato il 05/12/2025

**proposto da**

Ricorrente\_1 - CF\_Ricorrente\_1

**Difeso da**

Dott. Difensore\_1 - CF\_Difensore\_1

**ed elettivamente domiciliato presso** Email\_1

**contro**

Comune di Prato

**elettivamente domiciliato presso** Email\_2

Società Risorse Spa - 01907590978

**Difeso da**

Difensore\_2 - CF\_Difensore\_2

Difensore\_3 Difensore\_3 - CF\_Difensore\_3

Difensore\_4 - CF\_Difensore\_4

**ed elettivamente domiciliato presso** Email\_3

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5785993 DEL 21/08/2025 IMU 2021

- sul ricorso n. 295/2025 depositato il 05/12/2025

**proposto da**

Ricorrente\_1 - CF\_Ricorrente\_1

**Difeso da**

Dott. Difensore\_1 - CF\_Difensore\_1

**ed elettivamente domiciliato presso** Email\_1

**contro**

Comune di Prato

**elettivamente domiciliato presso** Email\_2

Società Risorse Spa - 01907590978

**Difeso da**

Difensore\_2 - CF\_Difensore\_2

Difensore\_3 Difensore\_3 - CF\_Difensore\_3

Difensore\_4 - CF\_Difensore\_4

**ed elettivamente domiciliato presso** Email\_3

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5786189 DEL 21/08/2025 IMU 2022

**a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il 26/02/2026**

**Richieste delle parti:** come riportate nello svolgimento del processo.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Ricorrente\_1, con separati ricorsi impugnava gli avvisi di accertamento d'ufficio n. 5785778, n. 5785993 e n. 5786189 del 21/08/2025 emessi da SO.RI. SPA per il Comune di Prato, tutti notificati il 9 settembre 2025, per IMU 2020, 2021 e 2022, di € 1.262 per ciascun anno, oltre interessi e sanzioni, asseritamente dovuta sulla quota di proprietà del 50% dell'immobile sito in Prato, Indirizzo\_1 - assegnato alla ex moglie, Sig.ra Nominativo\_2, in qualità di genitore affidatario dei figli, a seguito di separazione consensuale – in quanto al 1 gennaio 2020 i figli del contribuente sono maggiorenni.

Il ricorrente chiedeva di annullare gli atti impugnati per mancanza del contraddittorio preventivo, ai sensi dell'art. 6bis della legge 212/2000; nel merito di annullarlo per carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi in capo al ricorrente, in quanto i figli, entrambi economicamente non autosufficienti, ancora risiedevano assieme con la madre nella "casa familiare" e lui aveva perduto il godimento giuridico della sua quota parte di proprietà dell'immobile per effetto della separazione consensuale omologata dal Tribunale di Prato il 21 giugno 2005 e del successivo accordo di divorzio del 9 settembre 2025.

Resisteva in giudizio SO.RI. SPA, la quale chiedeva il rigetto del ricorso, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e allegato, ribadendo la legittimità e la fondatezza del proprio operato; sosteneva che gli avvisi di accertamento, essendo stati emessi successivamente al compimento della maggiore età dei figli del Sig. Ricorrente\_1 e fondandosi esclusivamente quindi su dati aritmetici, nonché sull'assenza di pagamento riscontrata a sistema, rientrano tra gli atti automatizzati che non devono essere preceduti da invito al contraddittorio; nel merito significava come le disposizioni in materia di assegnazione della casa familiare rilevino esclusivamente in presenza di figli minori o di figli maggiorenni portatori di handicap grave, ai sensi degli artt. 337 *sexies* e 337 *septies* c.c.

All'udienza odierna la Corte, udite le parti, ha riunito i ricorsi, per connessione soggettiva e oggettiva.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Ambedue i motivi di ricorso si manifestano fondati e meritano accoglimento.

L'art. 6-bis, L. n. 212/2000 dispone: *<1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo. 2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. 3. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. 4. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere>.*

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con gli artt. 2 e 3 del Decreto 24.4.2024, ha individuato gli atti di cui all'art. 6-bis, co. 2, L. 212/2000, per i quali non sussiste l'obbligo del contraddittorio preventivo con il contribuente: *<art. 2 – atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati: ogni atto emesso dall'A.F. riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione; art. 3 – atti di pronta liquidazione: ogni atto emesso dall'A.F. a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione>.*

L'art. 16, comma 7, del "Regolamento Generale delle Entrate" del Comune di Prato, prevede che:*<7. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti mediante i quali l'amministrazione comunale disconosce l'applicazione di un regime fiscale agevolato (esenzione, agevolazione) preventivamente oggetto di espressa dichiarazione del contribuente>.*

SO.RI. Spa sostiene che gli accertamenti sono stati emessi a seguito del rilevamento del mancato versamento dell'imposta e alla data di compimento della maggiore età dei figli, e fondandosi esclusivamente su dati aritmetici nonché sull'assenza di pagamento riscontrata a sistema, rientrano tra gli atti automatizzati che non devono essere preceduti da invito al contraddittorio.

Tale posizione non è condivisa da parte di questo Giudice, in quanto l'assenza del pagamento riscontrata a sistema da SO.RI. Spa deriva dalla attribuzione al contribuente della soggettività passiva al tributo che non è direttamente desumibile dalle dichiarazioni presentate dal medesimo o dai dati in possesso della stessa amministrazione, poiché per addivenire a considerare venute meno le condizioni del provvedimento di separazione, l'Amministrazione non ha provveduto ad una mera determinazione "aritmetica", come da questa sostenuto in propria difesa, ma ha eseguito una propria valutazione giuridica della posizione soggettiva del contribuente, che non può non avvenire in contraddittorio con quest'ultimo.

La citazione da parte di SO.RI. Spa di Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 22/02/2025 n. 4698, in ordine all'insussistenza dell'obbligo di contraddittorio preventivo in tema di IMU, non è attinente al caso qui in

esame, in quanto in quel giudizio relativo al periodo di imposta 2013 veniva fatto riferimento all'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 *ratione temporis* vigente.

Va inoltre osservato che se l'art. 16, comma 7, del "Regolamento Generale delle Entrate" del Comune di Prato dispone che sono soggetti al diritto al contraddittorio gli atti mediante i quali l'amministrazione comunale disconosce l'applicazione di un regime fiscale agevolato (esenzione, agevolazione) preventivamente oggetto di espressa dichiarazione del contribuente, tanto più appare necessario rispettare tale diritto quando, come nel caso di specie, è stata modificata *inaudita altera parte* una situazione giuridica espressamente dichiarata dal contribuente che, di fatto, porta al venir meno della "esclusione" dall'imposta di parte dell'immobile in cui l'ex coniuge assegnatario ed i figli avevano ancora la residenza e la dimora abituale.

Gli avvisi di accertamento impugnati sono quindi illegittimi, in quanto non preceduti dalla obbligatoria e preliminare notifica del c.d. "schema d'atto".

Anche la pretesa impositiva è illegittima.

Ai fini dell'imposta IMU, è soggetto passivo il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli; la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice, è considerata abitazione principale e non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

È pacifico per costante orientamento giurisprudenziale che il diritto di godimento conseguente al procedimento di assegnazione costituisce un atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale (Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 18641 del 9 giugno 2022), finalizzato alla tutela esclusiva della prole e del suo interesse a conservare il proprio habitat familiare.

In presenza di figli maggiorenni, la funzione dell'assegnazione non cessa automaticamente, ma cambia: il provvedimento di assegnazione non protegge più il diritto del figlio a crescere in modo equilibrato e sereno, dato che il raggiungimento della maggiore età corrisponde all'ingresso nell'età adulta, ma tutela le esigenze concrete di vita del figlio che non abbia ancora completato il proprio percorso di autonomia economico-patrimoniale.

In generale, i figli maggiorenni non hanno un diritto assoluto e incondizionato a rimanere nella casa dei genitori, ma possono avere diritto al mantenimento e all'abitazione in alcune situazioni specifiche, come ad esempio quando sono ancora non autosufficienti economicamente, studenti o in fase di ricerca di lavoro. Ne consegue che quando il figlio raggiunge la maggiore età, il genitore collocatario non perde automaticamente il diritto all'assegnazione della casa.

La nuova disciplina introdotta dalla Legge n. 160/2019, ad avviso di questo Giudice, non va interpretata nel senso proposto dall'Ente, in quanto, come peraltro affermato dalla interpretazione fornita dal MEF con la circolare n. 1/DF del 18 marzo 2029, la differente formulazione della norma che fa riferimento alla casa coniugale e al genitore, e non più alla casa coniugale ed al coniuge, è volta soltanto a chiarire che nell'ambito della assimilazione all'abitazione principale sono ricomprese anche le ipotesi di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente rapporto coniugale e che pertanto nulla è quindi mutato rispetto alla precedente disciplina.

In mancanza di una disposizione normativa che espressamente preveda la decorrenza, ai fini dell'applicazione dell'imposta IMU, della cessazione del "diritto di abitazione" costituito dal giudice, il Comune, quindi, non può arbitrariamente intervenire a modificare una situazione soggettiva determinata con provvedimento giudiziario, dal quale non risulta che l'assegnazione della casa familiare terminerà con il raggiungimento della maggiore età dei figli.

Il Giudice annulla gli avvisi di accertamento impugnati.

Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida al minimo di tabella ex D.M. 55/2014 e succ. mod. in € 1.065 per onorari oltre rimborso CUT per onorari, oltre 15% spese generali oltre oneri accessori e rimborso CUT.

**P.Q.M.**

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Prato, sez. 02, in composizione monocratica, accoglie i ricorsi riuniti e condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.065 per onorari, oltre 15% spese generali oltre oneri accessori e rimborso CUT.

Prato, 24 febbraio 2026.